



Gli enti ecclesiastici, i requisiti dell'organo di controllo e la sua indipendenza

di Don Lorenzo Simonelli

1. Introduzione

Dopo aver esaminato alcune questioni fondamentali e preliminari riguardo la possibilità per l'ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica di istituire un organo di controllo (L'ente ecclesiastico e l'organo di controllo, pubblicato in questa rivista n. 2/2023), e aver verificato la sua compatibilità con l'ordinamento canonico e le norme concordatarie, si focalizza ora l'attenzione sui requisiti richiesti ai suoi membri, tra i quali emerge quello della indipendenza.

Utile riferimento per questa riflessione è il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di dicembre 2020 – “Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo Settore” (d'ora in poi, Norme) – cui ha fatto seguito, nel mese di aprile 2025, il documento “La relazione dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore all'assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio”.

Infatti, le Norme affrontano nel primo capitolo una serie di questioni relative la nomina, le incompatibilità, le situazioni che possono limitare l'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo, e sono un

utile riferimento anche per gli enti ecclesiastici che devono procedere alla nomina dei membri.

Nel leggere le Norme occorre, però, tener presente che diversamente dagli enti civili di natura associativa o societaria, gli enti ecclesiastici non hanno un organo (collegiale) interno cui compete la nomina/elezione dell'organo amministrativo (salvo le associazioni di fedeli); questa struttura organica li avvicina alle fondazioni civili, ove la nomina dei membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo avviene ad opera di soggetti esterni all'ente: pur rimanendo marcate differenze tra la tipologia dell'ente ecclesiastico e quella delle fondazioni civili, le considerazioni sviluppate dalle Norme sull'organo di controllo, come la sua disciplina dettata dal Codice civile e dal Codice del Terzo Settore possono, comunque, essere tenute in considerazione – *mutatis mutandis* – dall'ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica che intende dotarsi di un vero e proprio organo di controllo.

2. L'organo di controllo e figure analoghe

Come segnalato nell'articolo del 2023, l'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica (in primis, i canoni del codice di diritto canonico) non prevede per le persone giuridiche

canoniche una realtà con funzioni equiparabili a quelle dell'organo di controllo disciplinato dalle norme del Libro V del Codice civile e del Codice del Terzo Settore.

Un caso singolare è costituito dagli Istituti per il Sostentamento del Clero (IDSC), previsti dagli artt. 21-53 della L. 222/1985 (le cui norme sono state elaborate da una Commissione paritetica costituita dalla Santa Sede e dalla Repubblica italiana in adempimento del c. 6, art. 7 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense – L. 121/1985), il cui schema-tipo di statuto – approvato dal Presidente della CEI in data 20.07.1985 e con “recognitio” della Santa Sede – ha esplicitamente previsto il Collegio dei Revisori dei Conti e disciplinato la sua attività. In particolare, l'art. 18 dello schema-tipo dispone che ai revisori dei conti compete “La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili [...]”. Il caso costituito dagli IDSC è significativo in quanto non vi è dubbio che tale collegio sia un vero e proprio organo di controllo interno (che non è di per sé incompatibile con le prerogative attribuite alla vigilanza

canonica di competenza dell'Ordinario, del Vescovo Diocesano, della CEI e della Sede Apostolica).

Al contrario, riguardo le altre persone giuridiche canoniche – quali sono, per esempio, le parrocchie, le diocesi, gli istituti e le case religiose, le fondazioni di culto, le associazioni di fedeli, le confraternite ... – si deve registrare il fatto che il silenzio del legislatore canonico non ha impedito ad (alcune di) esse di dotarsi, soprattutto negli ultimi anni, di un organismo interno cui affidare il compito di monitorare, vigilare o controllare in itinere le azioni/decisioni dell'organo amministrativo (anche unipersonale, quale è il parroco o il superiore religioso).

Si tratta di un fenomeno la cui frequenza è correlata alla complessità dell'attività svolta, e/o al fatto che la sussistenza di un organo di controllo interno è in qualche modo richiesta dagli enti dell'ordinamento giuridico statale con i quali collaborano gli enti ecclesiastici (per esempio, potrebbe essere un requisito soggettivo richiesto per poter partecipare a bandi) o dalla normativa amministrativa (per esempio, quella relativa agli accreditamenti e alle autorizzazioni). Per quanto possano sorgere dubbi in ordine a tale situazione, per cui una normativa o una prassi esterna obbligherebbe l'ente ecclesiastico a dotarsi di un (nuovo) organismo interno, la realtà si è mossa in questa direzione e, come accennato, non appaiono motivi che qualificano a priori come *contra legem* canonica la decisione dell'autorità ecclesiastica di "aggiungere" all'organo amministrativo e a quello di rappresentanza un collegio che svolge un'attività di controllo interno.

Non sempre, però, la presenza di un collegio distinto da quello cui compete l'amministrazione e la gestione dell'ente ecclesiastico e dalla funzione di legale rappresentante assume la veste di vero e proprio organo di controllo come definito dalla norma-

tiva statale, o organismo di revisione legale a norma della disciplina comunitaria.

Infatti, occorre di caso in caso svolgere una verifica preliminare al fine di accertare se l'organismo che è stato istituito dall'ente ecclesiastico (o dall'autorità ecclesiastica) può essere considerato un vero organo di controllo oppure, pur portandone il nome, ha tutt'altra natura e/o funzione.

La realtà degli oltre 35.000 enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica con sede in Italia segnala, infatti, la presenza all'interno delle persone giuridiche canoniche di commissioni, consigli, gruppi, comitati ... ai quali è affidato non tanto il compito tipizzato dal can. 1280 (o del can. 627 per gli istituti religiosi) di coadiuvare l'amministratore nell'adempimento del suo compito a norma degli statuti, ma quello di assicurare il monitoraggio delle azioni e delle decisioni dell'amministratore in ambiti che necessitano di competenze tecniche. Si veda, per esempio, il caso di gruppi di persone ai quali si chiede di osservare le decisioni assunte dall'amministratore riguardo il modo e le forme degli investimenti del patrimonio finanziario dell'ente, oppure le scelte in ordine alla erogazione di somme a titolo di carità o l'attribuzione di contributi a fondo perduto attinti dal proprio patrimonio, oppure da raccolte fondi dedicate, oppure da quanto ricevuto dalle risorse "8 per mille".

Ciò che contraddistingue un vero e proprio organo di controllo, comunque denominato, è anzitutto il tipo di funzione attribuita e l'oggetto del suo controllo: deve, infatti, trattarsi di vigilanza e non di amministrazione (o supporto tecnico/strategico all'amministratore), e deve prestare attenzione all'osservanza delle norme che reggono/disciplinano la persona giuridica, all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché alle te-

matiche contabili.

Riguardo queste ultime, si deve, tener presente che è oggetto della revisione legale (D. Lgs. 39/2010) il giudizio sul bilancio di esercizio e la verifica della regolare tenuta della contabilità nonché della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; ciò, però, non esclude, né impedisce, che anche l'organo di controllo (al quale non è stata assegnato anche il compito della revisione legale) debba osservare e relazionare in merito ai risultati contabili esposti nel bilancio d'esercizio. Un altro elemento che caratterizza, e quindi distingue, l'attività dell'organo di controllo si rinviene nella sua reazione quando rileva situazioni e decisioni che non sono compatibili e/o coerenti rispetto alle norme cui l'ente è soggetto. La reazione formale chiesta all'organo di controllo consiste nel segnalare ad intra la situazione ritenuta difforme e, quando previsto dalla normativa, anche denunciare la situazione alle autorità competenti. Ciò non toglie che proprio per il fatto di accompagnare l'attività dell'organo amministrativo, il dialogo continuo sia la strada maestra.

L'organo di controllo, quando riscontra fatti determinanti:

- violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione;
- inadeguatezza dell'assetto organizzativo, dell'assetto amministrativo-contabile;
- irregolarità nella gestione;
- assenza di informazioni particolarmente rilevanti e di adeguati flussi informativi;

ne dà tempestiva notizia all'organo di amministrazione, affinché siano adottate le opportune azioni correttive, delle quali l'organo di controllo monitora l'attuazione e l'efficacia.

Nel caso in cui gli amministratori non pongano rimedio ai fatti riscontrati, l'organo di controllo può richiedere ai medesimi la convocazione dell'as-

semblea, degli associati o dell'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, delle fondazioni, durante la quale l'organo presenta apposita relazione agli associati. In caso di inerzia, qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa comunicazione al presidente dell'organo di amministrazione, l'organo di controllo provvede direttamente alla convocazione dell'assemblea degli associati o all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, delle fondazioni, presentando sue conclusioni e proposte attraverso una relazione agli associati [...] ovvero, qualora lo richiedano specifici motivi di opportunità, direttamente in assemblea. In ogni caso, se i fatti censurati integrano le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., l'organo di controllo adotta gli atti ritenuti necessari come la segnalazione all'assemblea e/o denuncia al Tribunale.

Commento

Le attività dell'organo di controllo sono finalizzate, tra l'altro, a valutare preventivamente, a monitorare contestualmente e a controllare successivamente il rispetto della legge, dell'atto costitutivo, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione nonché la diffusione di informazioni rilevanti e di adeguati flussi informativi da parte dell'organo di amministrazione e l'adeguatezza e il funzionamento dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile. I componenti dell'organo di controllo, laddove, a seguito dell'attività di vigilanza, riscontrino situazioni di inosservanza delle norme di legge e dello statuto e/o di disposizioni regolamentari, nonché di violazione dei principi di corretta amministrazione, nonché dell'adeguatezza e del funzionamento dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile rispetto alle finalità individuate dall'ordinamento e dallo statuto, sono chiamati ad attivarsi in relazio-

ne ai poteri di reazione che la legge concede loro. La misura della reazione deve essere commisurata alla gravità e alla rilevanza dei fatti censurati, tenendo conto anche della natura e delle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, delle dimensioni dell'ente e del settore di attività in cui l'ente opera. (Norme 6.2)

Quanto sopra segnala una profonda distinzione tra la funzione di controllo attribuita a tale collegio rispetto alla funzione della vigilanza canonica (di cui al Libro V del codice di diritto canonico) che si esprime attraverso la concessione di una autorizzazione/licenza. Quest'ultima, infatti, ha un impatto più immediato sull'atto che intende porre l'amministratore dell'ente ecclesiastico e valutato come non opportuno dall'autorità ecclesiastica competente: "[...] gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario" (can 1281).

3. La nomina dei membri dell'organo di controllo

Tanto il libro V del Codice civile, quanto il Codice del Terzo Settore, oltre a prevedere e disciplinare l'attività svolta dall'organo di controllo, prestano attenzione ai requisiti che deve possedere la persona per poter essere nominata membro di tale collegio.

Oltre alla necessità che non sia impedita ad assumere cariche nell'interesse di terzi (in quanto interdetto, inabilitato, fallito o con una pena che importa l'interdizione/incapacità ad esercitare pubblici uffici), il legislatore intende assicurare ad essa un'area di libertà rispetto gli amministratori dell'ente (anzitutto non può essere legata con essi da vincoli di coniugio, parentela e affinità; inoltre non può intrattenere con l'ente o gli enti controllati/controllanti rapporti di lavoro o di consulenza/prestazio-

ne d'opera continuativi).

Data la natura della funzione che dovrà esercitare, e di cui si è detto sopra, il legislatore richiede anche la presenza di competenze di natura tecnica, attestate dall'essere iscritta ad albi specifici o dal fatto di svolgere attività di insegnamento: "Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche" (art. 2397, Codice civile, anche richiamato, almeno per uno dei componenti, dall'art. 30, c. 5, Codice del Terzo Settore).

L'art. 30 D. Lgs. 117/2017 prescrive che i requisiti indicati dal c. 5 siano posseduti almeno da uno dei membri del collegio; al contrario l'art. 2397 c.c. esige che tutti i membri siano iscritti a uno degli albi professionali (individuati da specifico decreto) o siano professori universitari di ruolo.

La necessità di quest'ultimo requisito si comprende tenendo presente la natura dell'attività di vigilanza e le questioni che ne sono oggetto.

Mentre è rimessa alla libera valutazione dell'amministratore o dell'organo assembleare/sociale la scelta dei consulenti, degli esperti, dell'advisor, dei responsabili ..., la valutazione dell'astratta idoneità delle persone cui è affidata la vigilanza interna, funzione esercitata tanto nell'interesse dell'ente, quanto dei terzi in senso lato, è questione per la quale il legislatore ritiene di dover predefinire un certo perimetro.

Come già segnalato, benché l'istituzione di un organo di controllo dell'ente ecclesiastico non sia prescritta né dal diritto canonico, né dalle norme statutarie e, di fatto, avviene in forza di una decisione

assunta dall'organo amministrativo – vescovo, parroco, superiore religioso, con (talvolta) l'autorizzazione dall'autorità ecclesiastica deputata alla vigilanza degli atti di straordinaria amministrazione –, occorre comunque che i membri nominati si trovino nelle condizioni soggettive indicate dall'ordinamento civile.

Si deve tener conto che le tipologie di enti ecclesiastici più diffuse (parrocchie e diocesi) non prevedono uno statuto in quanto la loro struttura organica e le regole di funzionamento sono dettate – in modo esaustivo – dal diritto canonico universale. Riguardo gli istituti religiosi e le loro articolazioni (province e case religiose) si segnala che sono retti, a norma del can. 587, dai cosiddetti codici fondamentali o costituzioni, che sono raccolte di norme fondamentali che riguardano anche il governo dell'istituto; tuttavia, questi documenti sono profondamente diversi – per il fine e il contenuto – rispetto agli statuti che reggono le persone giuridiche disciplinate dall'ordinamento statale. Pur senza escludere che possa esservi menzionato anche l'organo di controllo, tale figura è più probabilmente collocata nelle “altre norme” di cui al § 4 del can. 587 o, anche, in decisioni assunte dal superiore della casa religiosa, della provincia o dello stesso istituto religioso, senza apportare modifiche ad alcuna delle norme fondamentali. Con l'introduzione del c. 5 dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore si potrebbe ritenere che il principio per cui è sufficiente che almeno un membro sia iscritto a un albo professionale o sia professore universitario di ruolo, possa valere anche nel caso di istituzione dell'organo di controllo da parte di un ente ecclesiastico al di fuori del ramo di Terzo Settore. Qualora, invece, nessun membro sia iscritto ad un albo professionale o sia professore universitario di ruolo, nulla impedisce che tale collegio sia comunque di utilità per l'ente eccle-

siastico ed eserciti – nella sostanza – un efficace servizio di vigilanza interna, tuttavia, sarà difficile che possa essere riconosciuto ad extra come vero e proprio organo di controllo. Infine, riguardo gli eventuali membri che non possiedono i requisiti professionali di cui si è detto, occorre tener presente che tale circostanza non dovrebbe esentarli dalla responsabilità propria che grava sull'organo di controllo a beneficio di un'ampia platea di soggetti: dall'ente ecclesiastico stesso, ai terzi creditori.

4. L'indipendenza dei membri e dell'organo di controllo

L'art. 2399 c.c. esige in modo esplicito l'indipendenza dei membri dell'organo di controllo, intesa almeno come assenza di quelle relazioni con l'ente vigilato che potrebbero far dubitare della affidabilità/credibilità del giudizio espresso nell'esercizio della funzione di controllo.

La materia è delicata, in quanto risulta pressoché impossibile individuare a priori – attraverso norme giuridiche puntuali – tutte le situazioni che potrebbero limitare o anche solo orientare la libertà di giudizio attesa in colui che svolge una funzione di controllo/vigilanza.

Ciò non ha, però, impedito al legislatore (anche del Terzo Settore) di identificare il requisito della indipendenza e di individuare alcune situazioni che oggettivamente lo pregiudicano.

I componenti dell'organo di controllo devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza. Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l'indipendenza del componente dell'organo di controllo, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso affidate. Il requisito dell'indipendenza si sostanzia in particolare in:

- un corretto atteggiamento professionale che induce il componente dell'organo di controllo a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;
- la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del componente dell'organo di controllo di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.

L'indipendenza è un requisito posto a presidio dell'obiettività del componente dell'organo di controllo che peraltro non deve essere soddisfatto in maniera assoluta. Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività, il componente dell'organo di controllo adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso. (Norme 1.3)

Diversamente dai requisiti professionali (iscrizione agli albi, che il Codice del Terzo Settore richiede almeno per un membro), l'indipendenza è richiesta a tutti i membri dell'organo di controllo. Tuttavia, occorre anche tener presente che una situazione che può temporaneamente indebolire la condizione di indipendenza di un membro non necessariamente pregiudica l'indipendenza dell'organo di controllo in sé, come illustrato con chiarezza dalle Norme: “1.3. La natura collegiale dell'organo costituisce di per sé un'adeguata misura di salvaguardia a fronte delle circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l'indipendenza di un componente dell'organo di controllo, ma non dell'organo”.

Infatti, le insidie alla indipendenza dei membri dell'organo di controllo possono essere transitorie ed occasionali, oppure strutturali e perma-

nenti. Per rimediare alle prime occorre attivare le cosiddette “misure di salvaguardia” (sia ad opera del membro in causa, sia per iniziativa del collegio) e sono finalizzate a evidenziare e contenere il loro effetto nel caso concreto al fine di non compromettere l’obiettività e l’integrità della funzione di vigilanza cui è tenuto l’organo in quanto tale. Quando, invece, si verifica una situazione che non può essere considerata transitoria in ordine alla limitazione della indipendenza di un membro del collegio, le misure di salvaguardia si rivelano inefficaci e il rimedio è più radicale in quanto è necessario che il membro interessato rinunci o si dimetta: “Nel caso in cui il rischio per l’indipendenza sia eccessivamente significativo e non siano disponibili misure di salvaguardia, ovvero non siano applicabili o sufficienti a riportare il rischio a un livello accettabile, il componente dell’organo di controllo non accetta l’incarico ovvero vi rinuncia” (Norme 1.3).

Come segnalato in principio, non è possibile elaborare un elenco esaustivo tanto delle situazioni transitorie, quanto delle circostanze che limitano strutturalmente e non solo occasionalmente la libertà di giudizio del membro dell’organo di controllo in quanto la condizione di indipendenza non misura solo la concreta e puntuale libertà d’animo e di giudizio di colui che svolge la funzione di vigilanza, ma è anche la valutazione che darebbe un terzo che fosse a conoscenza di fatti e di circostanze che riguardano il membro dell’organo di controllo. A tal proposito si veda la sentenza (civile) n. 14919/2019 della Corte di Cassazione: “La Suprema Corte, nell’interpretare detta norma, ha premesso che il legislatore ha accolto il principio della cosiddetta indipendenza anche “in apparenza”, essendo necessario che il revisore contabile, oltre ad essere indipendente, appaia anche tale agli occhi dei terzi e, valorizzando la significatività del rapporto sussistente in

fatto tra revisore e sindaco, in quanto appartenenti al medesimo studio professionale, ha concluso per la violazione della norma medesima, con la conseguenza, stante il suo carattere imperativo, della nullità della nomina del revisore e della non debenza del relativo compenso”.

“Va evidenziato, al proposito, che la valutazione dell’indipendenza del componente dell’organo di controllo non può limitarsi all’aspetto soggettivo, vale a dire all’indipendenza cosiddetta “di fatto”, cioè l’atteggiamento mentale del componente dell’organo di controllo che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l’esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo, ma si estende a considerare anche la necessaria sussistenza del requisito oggettivo, ossia la cosiddetta indipendenza “apparente” o “formale”, cioè quella che si manifesta agli occhi dei terzi” (Norme 1.3). Questi due elementi del giudizio circa l’indipendenza dell’organo di controllo devono essere considerati in modo particolare quando si tratta di un ente ecclesiastico. Già si è detto che tanto l’istituzione dell’organo di controllo, quanto la nomina dei suoi membri compete, di fatto, all’amministratore (vescovo, parroco, superiore religioso, consiglio direttivo di fondazione di culto o associazione di fedeli): è questa una situazione che in presenza di particolari circostanze potrebbe anche pregiudicare strutturalmente l’indipendenza dei membri nominati a motivo della sussistenza di un rapporto di natura religiosa che intercorre tra essi e colui che li ha nominati ed amministra l’ente ecclesiastico. Più precisamente, se da un lato non si può escludere a priori che negli organi di controllo degli enti ecclesiastici siano presenti anche sacerdoti (si veda il caso degli Istituti per il sostentamento del clero ove è previsto – art. 18 schema-tipo di statuto – che esso “si compone di 3 membri, chierici o laici, di cui

almeno uno, se possibile, iscritto all’albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dal Vescovo diocesano”), religiose o religiosi; d’altro canto la protezione della libertà di giudizio non può essere attestata solo per l’assenza di vincoli di natura contrattuale e/o economica in quanto potrebbe essere pregiudicata anche solo dal modo (non fisiologico) con cui sono vissuti i vincoli gerarchici e/o le relazioni personali.

Sul tema si segnala ancora quanto evidenziato dalle Norme: “Occorre precisare, altresì, che l’indipendenza non è un requisito che i componenti l’organo di controllo debbano soddisfare in maniera assoluta, e quindi che imponga di mantenersi liberi da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere con il soggetto controllato, dovendosi viceversa valutare la situazione caso per caso, alla luce del fatto che la sussistenza di rapporti e relazioni con altri soggetti pregiudichi o possa apparire idonea a pregiudicare la necessaria obiettività”.

Dunque, l’equilibrio e la prudenza di colui che procede alla nomina dei membri dell’organo di controllo di un ente ecclesiastico sono virtù che possono evitare di generare situazioni che potrebbero poi suscitare perplessità in ordine alla strutturale indipendenza di giudizio dell’organo di controllo.

Conclusione.

Quanto esposto è un tentativo iniziale di far emergere quelle che potrebbero essere le questioni più significative e prioritarie in merito alla nomina dei membri dell’organo di controllo e alla tutela della loro indipendenza. Non è escluso, pertanto, che riflessioni successive possano far emergere valutazioni tali da suggerire la correzione o la sostituzione di alcune delle soluzioni ora prospettate.